



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

Porto di Salerno - Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta in mare in aree al di fuori della piattaforma continentale, nell'ambito dei lavori previsti dall'Adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore del Porto di Salerno in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014 – Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA n. 219 del 19/07/2017.

Procedimento

**Verifica di ottemperanza: prescrizione n. 1 e 2
Rilascio autorizzazione all'immersione in mare dei sedimenti dragati ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo

[4170]

Proponente

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale - Porto di Salerno

Elenco allegati

Parere CTVA n. 2822 del 14.09.2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 28/09/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 28/09/2018

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO, il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che il disposto di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, che modifica l’art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

VISTO, in particolare l’articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, che al comma 5 bis dispone “*Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 173 del 16 luglio 2016 “Regolamento recante modalità e criteri per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;

VISTO l’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale n. 150 del 27 maggio 2014, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto: “*Adeguamento Tecnico Funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno: allargamento dell’imboccatura portuale, prolungamento del molo Trapezio ed approfondimento dei fondali portuali*”, presentato dall’Autorità Portuale di Salerno;

VISTA in particolare la prescrizione di cui alla lettera a) n. 7, posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che recita: “*In relazione all’idoneità fisico-chimico-biologica ed ecotossicologica dei sedimenti dragati, come attestata dall’ARPA Campania, dovranno essere approfondite le informazioni secondo quanto previsto dalla prescrizione n. 6 e stabilite in accordo con la Regione Campania le modalità più idonee per la gestione dei sedimenti derivanti dai dragaggi, secondo quanto previsto dallo stesso manuale APAT e ICRAM -2006 e dall’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. n. 152/2006, e*

successive modificazioni, attenendosi a scelte come i ripascimenti, la ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero, compresa la deposizione finalizzata al ripristino della spiaggia sommersa, previa caratterizzazione del sito di destinazione, riempimenti di banchine e terrapieni in ambito portuale, riutilizzi a terra (secondo la normativa vigente), o deposizione in bacini di contenimento (es. vasche di colmata). Il riutilizzo dei sedimenti al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del D. lgs. 152/2006, e successive modificazioni, è soggetto alla disciplina del DM 161/2012 e deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori di dragaggio, dovranno essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'ottemperanza, i progetti di gestione e di destinazione finale dei sedimenti, e il relativo monitoraggio fisico-chimico e tossicologico, predisponendo anche uno specifico sistema informativo Web-Gis che permetta la tracciabilità dei materiali. Ove risultasse impossibile la gestione dei sedimenti secondo gli impieghi sopradetti e si intendesse procedere con la tecnica di smaltimento per immersione in mare, l'Autorità Portuale dovrà sottoporre alle opportune procedure di valutazione ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tale soluzione e solo al relativo esito procedere nell'attività";

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, coordinata con la Valutazione d'incidenza ambientale, relativa al *“Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta in mare in area al di fuori della piattaforma continentale, nell'ambito dei lavori previsti dall'adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno, in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014”*, presentata dall'Autorità Portuale di Salerno con nota prot. n. 13599 del 4 novembre 2016, acquisita con prot. 27371/DVA del 11 novembre 2016, dopo aver comunicato che *“avendo accertato che la classificazione dei sedimenti da dragare ne rende opportuna l'immersione in mare e rientrando, pertanto, nella condizione indicata dalla prescrizione n. 7 del DM 150 del 27.05.2014”*;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA il proponente ha presentato istanza di *“autorizzazione all'immersione in mare ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso”*;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria relativa all'autorizzazione all'immersione in mare la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, in merito alla presenza di specie e habitat protetti ha considerato che *“è stato effettuato uno studio sulla Presenza di specie e Habitat protetti, aree di nursery di specie ittiche di interesse commerciale, zone di pesca e categorie della pesca operante nell'are, presenza di impianti di acquacultura e mitilicoltura; a tal fine l'Autorità Portuale di Salerno ha ottenuto le informazioni richieste coinvolgendo L'Assessorato alla Pesca e Agricoltura della Regione Campania e la Capitaneria di Porto di Salerno”* e che *“si è svolto un tavolo tecnico presso gli uffici della regione Campania, Assessorato alla Pesca e Agricoltura, in data 15.05.2017, con lo scopo di fornire risposte per gli aspetti riguardanti le popolazioni ittiche demersali con particolare riferimento a specie ittiche d'interesse commerciale”* ed ha inoltre valutato che *“la Capitaneria di Porto di Salerno, a riscontro della richiesta dell'Autorità Portuale del 12/05/2017, porta a conoscenza che nel tratto di mare interessato al progetto persiste attività di pesca ravvicinata e pesca locale che utilizza sistemi*

autorizzati dal MiPAAF; non risulta la presenza di impianti di acquacoltura e mitilicoltura, anche se nel recente passato, nel golfo di Salerno sono state posizionate gabbie finalizzate all'allevamento di pesci attraverso concessioni demaniali rilasciati da Enti locali”;

VISTO il Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA n. 219 del 19 luglio 2017 dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto: *“Porto di Salerno - Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta in mare in aree al di fuori della piattaforma continentale, nell'ambito dei lavori previsti dall'Adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore del Porto di Salerno in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014”*, presentato dall'Autorità Portuale di Salerno, rilasciato sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2461 del 14 luglio 2017;

VISTE in particolare le prescrizioni n. 1 e 2, che recitano:

1. *“Tutte le fasi delle attività dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA Campania che dovrà essere tempestivamente informata sulle attività di cantiere da parte dell'Autorità Portuale di Salerno. Ciascuna fase di monitoraggio ante operam, corso d'operam e post operam, e i tempi ivi previsti, sono da intendersi riferiti al singolo anno delle attività (tre mesi invernali-inizio primavera di attività per ciascuna metà del volume dei dragaggi); il termine di un anno dalla fine lavori riferito al monitoraggio post operam delle attività della prima metà del volume dei dragaggi è da intendersi coincidente (anticipato) alla fase ante operam delle attività della seconda metà del volume dei dragaggi. L'esame dei risultati di monitoraggio dovrà verificare anche la correttezza delle previsioni delle modellazioni effettuate in sede di progettazione. In fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, presentare, ai fini dell'approvazione, il Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del DM 161/2012.*
2. *La fase di caratterizzazione/monitoraggio ante operam ha la funzione di verificare la compatibilità dell'area individuata alla potenziale immersione dei sedimenti dragati. I risultati della caratterizzazione/monitoraggio ante operam dovranno pertanto essere comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per confermare la compatibilità dell'area all'immersione in mare dei sedimenti di dragaggio, fermo restando che qualora si dovesse pervenire a conclusioni diverse, per emergenti criticità, l'immersione in mare non potrà essere attuata. La caratterizzazione ante operam deve comprendere anche le caratteristiche morfo-batimetriche del fondale.”*

CONSIDERATO che con il sopracitato provvedimento si è ritenuto altresì *“che l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sarà rilasciata dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, solo all'esito positivo degli adempimenti previsti dalla prescrizione 2 del presente provvedimento, finalizzati a confermare la compatibilità dell'area individuata all'immersione in mare dei sedimenti di dragaggi.”*

VISTA la nota prot. 9081 del 13 luglio 2018, acquisita con prot. 16294/DVA del 13 luglio 2018, con la quale l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale - Porto di Salerno ha inviato documentazione in ottemperanza alle prescrizioni n. 1 e 2 del Decreto Direttoriale di

esclusione dalla VIA n. 219 del 19 luglio 2017 ed ha chiesto l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dichiarando di attenersi alle raccomandazioni della stazione ecologica Anton Dohrn Napoli che ha eseguito il piano di monitoraggio ante operam;

PRESO ATTO che con la nota sopracitata l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale - Porto di Salerno ha trasmesso la relazione di Monitoraggio ante operam dell'area di immersione con i relativi allegati;

ACQUISITA la nota prot. 42242 del 17 luglio 2018, assunta al prot. 16533/DVA del 17 luglio 2018, con cui l'Arpa Campania ha trasmesso la relazione con la quale ha valutato la congruità delle attività svolte dalla proponente Autorità di Sistema Mar Tirreno Meridionale nella fase Ante Operam per l'area di deposizione;

VISTA la nota n. 17072/DVA del 23 luglio 2018 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2822 del 14 settembre 2018, assunto al prot. n. 21465/DVA del 25 settembre 2018, costituito da n. 18 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha

“considerato che piano di monitoraggio ambientale (PMA) ante operam dell'area di immersione, eseguito sotto il controllo dell'ARPA Campania ai sensi della prescrizione n. 1) anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;”

Espresso “Parere positivo sull'ottemperanza della prescrizione n. 2) del D.D.n.219 del 19/07/2014 relativo all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del “Progetto di gestione dei sedimenti dragati mediante immersione diretta in mare in area al di fuori della piattaforma continentale, nell'ambito dei lavori previsti dall'adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale del Porto di Salerno, in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014” presentato dall'Autorità Portuale di Salerno, con esclusivo riferimento alle attività di caratterizzazione/monitoraggio ante operam per l'area di immersione (Tabella 3) e nel rispetto di tutte le indicazioni/raccomandazioni della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli.”

Espresso “Parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso, fatte salve le prescrizioni di cui al Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014 e le prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale n.219 del 19/07/2017.”

RITENUTO pertanto di dover autorizzare l'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

DETERMINA

- **l'ottemperanza della prescrizione n. 1 del Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA n. 219 del 19 luglio 2017, limitatamente al piano di monitoraggio ambientale (PMA) ante operam dell'area di immersione;**
- **l'ottemperanza della prescrizione n. 2 del Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA n. 219 del 19 luglio 2017, con esclusivo riferimento alle attività di caratterizzazione/monitoraggio ante operam per l'area di immersione (Tabella 3) e nel rispetto di tutte le indicazioni/raccomandazioni della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli;**
- **di autorizzare l'immersione in mare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni dei materiali di escavo dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso, secondo il cronoprogramma presentato, fatte salve le prescrizioni di cui al Decreto VIA DM_2014-0150 del 27/05/2014 e le prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale n.219 del 19/07/2017 e ferma restando la necessità di acquisire l'autorizzazione ai lavori da parte della Capitaneria di Porto di Salerno;**
- **di stabilire la durata delle attività in due anni dalla data di inizio dei lavori autorizzati con il presente provvedimento, salvo eventuali motivate richieste di proroga, limitando le operazioni di immersione ai primi tre mesi dell'anno.**

Il richiedente resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dello svolgimento dell'attività autorizzata.

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale - Porto di Salerno, all'ARPA Campania, alla Capitaneria di Porto di Salerno, alla Regione Campania ed al Comune di Salerno.

Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)